

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1093/2011 DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2011

relativo all'applicazione di deroghe alle norme d'origine stabilite nel protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2011/265/UE del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea ⁽¹⁾, dall'altra, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Mediante la decisione 2011/265/UE il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ⁽²⁾ (di seguito «l'accordo»). La decisione 2011/265/UE ha confermato l'applicazione provvisoria dell'accordo in conformità dall'articolo 15.10, paragrafo 5, dello stesso, fatta salva la sua conclusione in una fase successiva. La data di applicazione provvisoria dell'accordo era fissata al 1° luglio 2011.
- (2) Per un certo numero di prodotti specifici, l'allegato II(a) del protocollo allegato all'accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa ⁽³⁾ (di seguito «il protocollo») disciplina le deroghe alle norme d'origine di cui all'allegato II del protocollo. Le deroghe sono tuttavia limitate da contingenti annui. È pertanto necessario stabilire le condizioni per l'applicazione di dette deroghe.
- (3) A norma dell'allegato II(a) del protocollo, la prova dell'origine per le preparazioni di surimi (codice NC 1604 20 05) dovrebbe essere accompagnata da un documento comprovante che tali preparazioni contengono almeno il 40 % di pesce in peso e che sono stati usati pesci della specie merluzzo dell'Alaska (*Theragra Chalcogramma*) come ingrediente principale della base dei surimi.
- (4) A norma dell'allegato II(a) del protocollo, la prova dell'origine per i tessuti tinti di filati dei codici NC 5408 22 e 5408 32 deve essere accompagnata da un documento

comprovante che il valore dei tessuti non tinti utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

- (5) I contingenti di cui all'allegato II(a) del protocollo, che deve gestire la Commissione in base al principio del «primo arrivato, primo servito», sono quindi gestiti a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁴⁾.
- (6) Considerato che l'accordo si applica a decorrere dal 1° luglio 2011, il presente regolamento deve essere applicato dalla stessa data.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le norme d'origine stabilite nell'allegato II(a) del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi cooperazione amministrativa allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea (nel prosieguo, «l'accordo») si applicano ai prodotti di cui all'allegato del presente regolamento.
2. Le norme d'origine di cui al paragrafo 1 si applicano in deroga alle norme d'origine stabilite nell'allegato II del protocollo, subordinatamente ai contingenti stabiliti in allegato.

Articolo 2

Le norme d'origine stabilite dal presente regolamento si applicano alle seguenti condizioni:

- a) al momento dell'immissione dei prodotti in libera pratica nell'Unione è fornita una dichiarazione firmata dall'esportatore autorizzato attestante che i prodotti interessati soddisfano le condizioni della deroga;

⁽¹⁾ GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1.⁽²⁾ GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.⁽³⁾ GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1344.⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.